



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale


Roma, 1-2 dicembre 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

settembre - dicembre 2016

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
---	---	--

### Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

Dicembre - Gennaio 2016

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito	Materia
218/2016*	Conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione	GU 41/2016
221/2016*	Conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione	GU 42/2016
235/2016*	principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Siciliana	estinzione	GU 45/2016
246/2016*	incidentale	Consiglio di Stato	Regione Sardegna	Manifesta inammissibilità	GU 48/2016
252/2016	principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Sardegna	non fondatezza	GU 30/2016 Protezione civile

\* le ordinanze nn. 218, 221, 235 e 246 non sono schedate



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 25 novembre 2016, n. 252

**Materia:** protezione civile

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti invocati:** art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 108, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 18/2014)

**Resistente/i:** Regione Sardegna

**Oggetto del ricorso:** artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

**Esito del giudizio:** non fondatezza

### Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna 36/2013 in materia di protezione civile, che hanno istituito (art. 1), nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, gli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale di protezione civile operanti a livello sovracomunale disciplinandone altresì le relative funzioni ed hanno contestualmente abrogato (art. 4) talune disposizioni contenute nella legge regionale Sardegna 9/2006 che si riferivano a funzioni provinciali in materia di protezione civile, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

Dopo aver rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla resistente Regione Sardegna, la Corte si pronuncia nel merito e ritiene le questioni prospettate non fondate, alla luce dell'invocato art. 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni impugnate sottraggono alle Province alcuni compiti in materia di protezione civile per trasferirli ad uffici decentrati della Regione: così facendo, nell'ambito del generale riordino del sistema degli enti locali sardi, il legislatore regionale ha inteso ridisegnare l'assetto regionale della protezione civile, riducendo in tale settore le competenze assegnate alle Province ed ampliando le funzioni della Regione stessa e dei Comuni.

Le disposizioni censurate sono quindi riconducibili alla materia «protezione civile». In tale materia, la Regione Sardegna non dispone di una potestà legislativa più ampia di quella attribuita alle Regioni ordinarie, poiché né lo statuto speciale per la Sardegna, né le relative disposizioni di attuazione menzionano competenze in questo ambito o in ambiti con essa interferenti. Pertanto, avendo la revisione costituzionale del 2001 attribuito alle Regioni ordinarie la potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, identica competenza è stata acquisita dalla Regione Sardegna, in virtù del silenzio dello statuto speciale sul punto e della conseguente applicazione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. 3/2001 (sentenze 199/2014, 287/2012 e 165/2011).



Peraltro, ricorda la Corte, già prima della riforma costituzionale del titolo V, l'art. 1 del decreto legislativo 234/2001 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997) conferì alla Regione Sardegna tutte le funzioni amministrative che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva delegato alle Regioni ordinarie e ai loro enti locali. Tale conferimento, pertanto, aveva riguardato anche le funzioni amministrative in materia di protezione civile, di cui all'art. 108 dello stesso decreto legislativo: tale allocazione delle diverse funzioni tra gli enti locali del sistema regionale in materia di protezione civile, non va intesa nel senso di essere "cristallizzata" e non modificabile in virtù dell'esistenza di una disposizione di attuazione statutaria che, genericamente, conferisce alla Regione e ai suoi enti locali molteplici funzioni amministrative.

Infatti, secondo giurisprudenza della Corte, l'allocazione delle funzioni amministrative non spetta, in linea di principio, allo Stato, bensì alla Regione, la quale può, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, trattenere a sé la funzione ovvero attribuirla ad un diverso livello di governo (sentenze 32/2006, 384, 378 e 336 del 2005). E nulla, peraltro, impedirebbe allo Stato di lamentare la lesione, non già dell'art. 117, terzo comma, Cost., come avvenuto, ma dell'art. 118, primo comma, Cost., qualora ritenesse che la scelta del livello di governo a cui la legge regionale affida le funzioni amministrative non risponda proprio ai ricordati principi di sussidiarietà, differenziazione o adeguatezza (sentenze 144/2014, 235/2009, 238/2007, 43 e 196 del 2004).

La Corte ritiene pertanto il ricorso non fondato con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., giacché la Regione Sardegna può legittimamente decidere come allocare le funzioni di protezione civile tra i suoi enti locali. Ciò, del resto, avviene in una materia, quale la protezione civile, rispetto alla quale la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato – anche prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione – che il legislatore statale, con la legge 225/1992, ha rinunciato ad un modello centralizzato, optando per una «organizzazione diffusa a carattere policentrico» in cui ampio spazio è concesso alla discrezionalità delle Regioni.

La Corte osserva, infine, come tutte le funzioni amministrative previste dall'art. 108 del d.lgs. 112/1998, e precedentemente esercitate dalle Province, siano state riallocate. Il legislatore regionale ha, dunque, inteso eliminare il livello provinciale di svolgimento di svariate funzioni e strutturare importanti attività sui soli livelli regionale e comunale e/o intercomunale, qualora i Comuni conferiscano alle unioni di Comuni le funzioni della protezione civile.

La Corte si spinge oltre, suggerendo quali potrebbero (o avrebbero dovuto) essere le censure legittimamente prospettabili, da riferirsi non già all'art. 117 ma piuttosto all'art. 118, primo comma, Cost., qualora si fosse ritenuto che la scelta del livello di governo a cui la legge regionale affida le funzioni amministrative non fosse rispondente ai ricordati principi di sussidiarietà, differenziazione o adeguatezza (sentenze 144/2014, 235/2009, 238/2007, 43 e 196 del 2004).

Infine, la Corte rigetta l'ulteriore censura che la disposizione impugnata trasferisce le funzioni in materia di protezione civile dalle Province ad uffici territoriali regionali senza prevedere un regime transitorio, cosicché, nelle more della loro effettiva costituzione, nessun ente svolgerebbe le funzioni previste dalla disciplina statale evocata a parametro interposto. Ad avviso della Corte, infatti, pur in assenza di una disciplina transitoria, in ossequio al principio generale di continuità dell'azione amministrativa, le funzioni



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

continuano ad essere esercitate dall'ente che, in precedenza, ne era titolare (sentt. 10/2016, 188/2015, 50 e 384 del 2005 e 13/2004). Mentre in una prima fase, in virtù del principio di continuità, le funzioni hanno continuato ad essere svolte dalle Province, la Corte evidenzia come al momento attuale l'attività di prevenzione dei rischi sia esercitata dal Centro funzionale decentrato, operativo dal 1° gennaio 2015, in attuazione del decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 156 del 30 dicembre 2014. Inoltre, l'attività di prevenzione dei rischi è ora svolta dai c.d. "Presidi territoriali" e la predisposizione dei piani di emergenza è effettuata a livello comunale e/o intercomunale

Quindi, afferma la Corte, l'effettivo esercizio delle funzioni di protezione civile, nella Regione Sardegna, non corrisponde al quadro normativo oggetto del giudizio. Ma ciò non rileva in un giudizio costituzionale in via principale in cui sia lamentato il solo riparto delle competenze legislative ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, in questo, le disposizioni legislative impugnate vanno valutate in se stesse, senza che assumano rilievo le modalità con le quali esse vengono (o non vengono) attuate sul piano amministrativo (sentenze 144/2012, 50/2008 e 134/2005).